Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 27 Maggio 2013

FIS13149
SM

OGGETTO: Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55.

Come noto, l'art. 1, commi da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – al fine di semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche – ha introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione ed archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonché l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica.
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2013), ha dato attuazione alle predette disposizioni, dettando le norme in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il "Sistema di Interscambio", nei riguardi della Pubblica Amministrazione.
Sulla decorrenza dell'obbligo della fatturazione elettronica, viene disposto che a partire dal termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame (22 maggio 2013), il "Sistema di Interscambio" viene reso disponibile alle pubbliche amministrazioni che - volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori - intendano avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche. In tal caso, la data di effettiva applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, è quella comunicate dalle stesse al gestore. Al di fuori di tali casi, gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica decorrono dal termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame nei confronti:

- dei Ministeri;
- delle Agenzie fiscali;
- degli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale.

Per le altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT – ad eccezione delle amministrazioni locali per le quali la data di decorrenza sarà determinata da un ulteriore decreto - gli obblighi di fatturazione elettronica decorrono dal termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento in esame.
Si evidenzia che, a decorrere dalle predette date, le pubbliche amministrazioni non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del "Sistema di Interscambio" e - trascorsi 3 mesi da tali date - le stesse amministrazioni non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

- **I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla "fattura elettronica"**

Si ritiene opportuno richiamare quanto illustrato, recentemente, dall'Agenzia delle Entrate, in merito alla "fattura elettronica", con la Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013.
Al riguardo, nel citato documento di prassi si sottolinea che il nuovo art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 - come modificato dalla legge di stabilità 2013 - definisce la fattura elettronica, la cui adozione è, espressamente, subordinata all'accettazione da parte del destinatario, stabilendo che: "*Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico*".
Secondo la nuova formulazione, la fattura elettronica deve garantire i requisiti di autenticità dell'origine, di integrità del contenuto e di leggibilità e – rispetto alla previgente formulazione – tali requisiti possono, ora, essere soddisfatti con modalità alternative lasciate alla libera scelta del contribuente, conformemente a

quanto prescritto in materia dalla Direttiva UE n. 2006/112, che prevede che gli Stati membri "(…) *accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo*".
Si tratta di modalità che, sebbene non predeterminate dalla norma, debbono comunque garantire l'integrità e la leggibilità del documento, nonché l'autenticità della sua origine dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.
Il citato art. 21, al comma 3, dispone che l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite mediante "*sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati*".
La fattura elettronica si ha per emessa, tra l'altro, quando viene "*messa a disposizione del cessionario o committente*", ad esempio sul sito o sul portale elettronico dell'emittente ovvero del terzo incaricato dell'emissione per suo conto. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti forniti con la Circolare n. 45/E del 2005, laddove è stato precisato che la fattura elettronica si considera messa a disposizione quando al destinatario venga inviato un messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server, ove lo stesso può effettuare, in qualsiasi momento, il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico

Il testo del decreto è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti